SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2332

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1995

Norme per l'assistenza agli alunni portatori di *handicap*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene posto alla vostra attenzione riguarda il sostegno agli alunni portatori di *handicap* nelle scuole pubbliche italiane.

Conosciamo tutti la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. All'articolo 23 la Convenzione recita: «Gli Stati parte riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e facilitino la loro partecipazione attiva alla vita della collettività». I fanciulli handicappati, afferma quindi la Convenzione, devono aver: «effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla rieducazione, alla preparazione professionale e alle attività ricreative, e beneficiare di questi servizi in modo adatto ad assicurare una integrazione sociale completa, nei limiti del possibile, e il loro sviluppo personale, anche nel campo culturale e spirituale».

Proprio nel contesto di questi principi generali va inquadrato quello elementare come il principio relativo al diritto alla continuità di assistenza psicopedagogica e didattica del bambino disabile che paradossalmente viene invece garantito al bambino cosiddetto normale.

Ovvero, proprio in considerazione delle enormi difficoltà del bambino con *handicap*, gli si dovrebbe garantire per l'intero corso di studi, sia delle elementari che delle scuole superiori, la presenza non solo dell'insegnante di sostegno, ma sempre dello stesso insegnante. In tal modo l'insegnante di appoggio entra in empatia affettiva e comunicativa con l'alunno svolgendo così nel modo più adeguato il compito dell'insegnamento a un bambino.

L'istituzione dell'insegnante di sostegno è una nobile iniziativa nel suo principio, ma perde in parte le finalità che si prefigge quando consente agli insegnanti che si dedicano a questo particolare settore dell'insegnamento di passare, dopo un quinquennio, al ruolo normale, interrompendo così in modo brusco e traumatizzante per il bambino quel rapporto psico-affettivo-pedagogico faticosamente costruito. Senza con questo volere avallare le malignità secondo le quali alcuni insegnanti seguono la via dell'insegnamento di sostegno nelle scuole perchè, essendo questo meno affollato, diventa più agevole passare di ruolo. Ottenuto ciò, chiedono il passaggio al ruolo normale.

Avendo ascoltato da più parti richieste di genitori di figli portatori di *handicap* volte ad ottenere, per i motivi anzidetti, che gli insegnanti di sostegno, una volta scelta tale strada, debbano prestare sostegno in via permanente e seguire per tutto il corso di studi, sia elementare che superiore, continuativamente, il bambino portatore di *handicap* che gli viene affidato, si propone il presente disegno di legge. In tal modo si tutela in modo concreto il diritto-dovere di un insegnamento competente e vocazionale volto a sviluppare tutte le potenzialità della persona con *handicap* sia nell'apprendimento che nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, verificando l'influenza dell'ambiente scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità educativa nelle scuole di ogni ordine e grado agli alunni portatori di *handicap*, sono obbligati a permanere nel loro ufficio per almeno un ciclo di insegnamento dell'ordine di cinque o di tre anni, a seconda del tipo di scuola.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, tramite il Provveditorato agli studi, provvede all'applicazione della presente legge.

3. Gli insegnanti di cui al comma 1 non possono chiedere trasferimenti in posti similari prima di tali periodi, nè possono chiedere l'immissione nei ruoli d'insegnamento normale una volta espletato il periodo obbligatorio come insegnante di sostegno.